

8.2.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

*8.2.16.1. Base giuridica*

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle pertinenti norme comuni applicabili al FEASR e in particolare delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
- nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii;
- nel Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
- nel Reg. Delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 e ss.mm.ii;
- nel Regolamento di esecuzione n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii;
- nel Regolamento di esecuzione n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii;
- nel Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii;
- nel Reg. Ue n. 1407/2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

*8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

La presente misura intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore:

- le aziende agricole che operano nella diversificazione delle attività, quali l'agriturismo e le fattorie didattiche che hanno subito gravi danni economici in conseguenza dell'epidemia COVID-19;
- il settore della trasformazione dei prodotti floricoli e il settore della trasformazione dei prodotti lattieri caseari che hanno subito gravi danni economici in conseguenza dell'epidemia COVID-19.

In tale contesto, l'intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali.

*8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di*

*operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.16.3.1. 21.1 Eccezionale aiuto temporaneo per l'agriturismo e le fattorie didattiche particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19

Sottomisura:

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni, hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze.

La Toscana è la Regione italiana con il più alto numero di agriturismi: 5.033 aziende e 80 mila posti letto (si veda tavola 1), una media nel 2018 di quasi 900 mila arrivi all'anno e un fatturato di 140 milioni di euro all'anno.

Tra il 23 e il 25 febbraio, data dell'emanazione dei primi Dpcm, sono state il 100% le prenotazioni cancellate in tutti gli agriturismi toscani. La quarantena ha causato le zero presenze anche nei ponti del 25 aprile e del primo maggio, che solitamente davano il via alla stagione turistica. Oltre al calo della domanda interna, si assiste al crollo del turismo internazionale con gli stranieri che rappresentano una quota considerevole delle prenotazioni.

Persa la primavera, con le prenotazioni per la Pasqua e i ponti già cancellati, per gli agriturismi toscani è a rischio anche la stagione estiva. Per le aziende agricole la ricettività è una importante integrazione di reddito. Alle perdite dovute ai pernottamenti cancellati, si somma anche il mancato introito per tutte le attività collaterali: degustazioni, pasti, eventi, visite, attività nelle fattorie didattiche.

Le aziende agrituristiche e le fattorie didattiche toscane necessitano di un intervento diretto e semplificato per far ripartire il settore. L'agricoltura toscana ha bisogno di una robusta iniezione di liquidità perché l'emergenza Covid-19, che pure sta confermando il valore strategico del settore agrituristicamente, ha reso quest'ultimo estremamente fragile (si veda tabella).

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristicamente toscana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche ha comportato un grave danno per la continuità aziendale in tali comparti, e, pertanto, un analogo sostegno dovrebbe essere concesso a tali realtà.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

**Tavola 1- Aziende agrituristiche e posti letto per provincia, al 31/12.  
Valori assoluti- Toscana 2019**

Province	Aziende	Nuove	Cessate	Posti letto
Massa Carrara	97	10	0	1.076
Lucca	216	18	2	2.340
Pistoia	213	8	4	2.117
Firenze	707	26	6	13.617
Livorno	339	18	3	5.281
Pisa	495	12	6	8.241
Arezzo	638	30	12	9.904
Siena	1.203	45	11	20.370
Grosseto	1.089	38	5	16.582
Prato	36	2	1	495
<b>Toscana</b>	<b>5.033</b>	<b>207</b>	<b>50</b>	<b>80.023</b>

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni e alle funzioni in materia ambientale.Ufficio Regionale di Statistica' su dati provvisori Istat

#### 8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

#### 8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. Ue n. 1407/2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Legge regionale n. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana” e ss.mm.ii.

Regolamento di attuazione della l.r. 23 giugno 2003, n.30 - DPGR n.46/r del 3/8/2004 e ss.mm.ii.

Delibera n. 476 del 24/5/2016 per il calcolo dell'attività agricola e successivo decreto dirigenziale n. 877 del 24-01-2020: aggiornamento 2020 dell'atto di riferimento per le Codifiche e parametri per la verifica della produzione standard e delle ore di lavoro per ettaro/coltura o capo allevato, per IAP e Agriturismo.

DD 5802 del 1 dicembre 2015 “Manuale d'uso grafico per l'utilizzo del logo identificativo "Rete delle fattorie didattiche della Toscana" e disciplinare per l'iscrizione delle aziende nell'elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione Toscana”.

#### 8.2.16.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese, sezione speciale aziende agricole.

#### 8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

La sottomisura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 8.

#### 8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le aziende beneficiarie devono risultare attive nei comparti dell'agriturismo o delle fattorie didattiche alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020, ovvero devono aver presentato la relativa Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) o

variazione al SUAP (Sportello Unico Sportello per le Attività Produttive) di riferimento non più tardi del 31 gennaio 2020.

Le aziende beneficiarie devono aver presentato sul sistema informativo di Artea un piano colturale grafico nell'annualità 2019, ovvero al 31 dicembre 2019; nel caso di azienda che si è costituita successivamente al 31/12/2019 il piano colturale grafico deve essere presentato entro il 31 gennaio 2020.

#### 8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non vengono fissati criteri di selezione, pertanto tale sottomisura beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

#### 8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato sulla base dei seguenti criteri:

- A. Aziende agrituristiche che esercitano tutte le seguenti attività: pernottamento, somministrazione pasti, degustazione e attività sociale e di servizio per le comunità locali e/o fattoria didattica = fino ad un massimo di € 7000.
- B. Aziende agrituristiche che esercitano tutte le seguenti attività: pernottamento, somministrazione pasti e degustazione = fino ad un massimo di € 5000.
- C. Aziende agrituristiche che esercitano una o due tra le seguenti attività: pernottamento, somministrazione pasti, degustazione = fino ad un massimo di € 3000.
- D. Aziende agrituristiche che esercitano la sola attività sociale e di servizio per le comunità locali o aziende agricole/agrituristiche che esercitano la sola attività di fattoria didattica = fino ad un massimo di € 2000.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria fosse inferiore alla richiesta verrà effettuata una riduzione proporzionale del sostegno per finanziare tutte le domande pervenute.

Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica si erogherà un unico pagamento.

Il contributo pubblico è erogato ai sensi del Reg. Ue 1407/2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

#### 8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. I provvedimenti nazionali non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

Si è comunque valutato il rischio di sovra-compensazione sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA, il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismo censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Per quanto riguarda la cumulabilità, con riferimento alla M21.1, al momento della concessione, l'aiuto alla singola azienda sarà registrato sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). L'aiuto registrato andrà dunque a sommarsi a tutti gli eventuali altri aiuti concessi alla stessa azienda, garantendo così il rispetto del massimale previsto dalla normativa vigente e il rispetto delle regole di non cumulabilità.

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso, tenuto conto che sarà possibile controllare le condizioni di ammissibilità in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Si precisa che con il D.M 3 giugno 2014 è stato istituito il repertorio nazionale dell'agriturismo che raccoglie le informazioni riferite a tutte le aziende autorizzate a norma di legge all'esercizio dell'attività agrituristica sul territorio nazionale e le cui informazioni sono fornite ed aggiornate attraverso le comunicazioni delle Regioni e Province Autonome al MIPAAF. La Regione Toscana al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 28 "Archivio regionale delle aziende agrituristiche" e dall' art. 22-quinquies "Elenco delle fattorie didattiche" della l.r. 30/2003, nonché rispondere a quanto richiesto dal D.M. sopracitato, ha attivato uno scambio dati tra la piattaforma informatica dell'organismo pagatore regionale di Artea (competente per la parte relativa al fascicolo Aziendale Agricolo istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende, nonché competente se ricorre il caso per il ricevimento della DUA Agrituristica finalizzata alla dimostrazione della principalità dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica) e la piattaforma informatica dei SUAP delle amministrazioni comunali regionali (competenti al ricevimento della Segnalazione Certificata Inizio Attività Agrituristica e le relative variazioni), finalizzato alla raccolta dati per la tenuta dell'elenco regionale delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche. Gli elenchi generati dall'interscambio dati

sono tenuti da ARTEA e saranno utilizzati per il controllo amministrativo dei soggetti beneficiari.

Al 100% dei controlli amministrativi verrà comunque affiancata una verifica a campione sulle domande presentate. La verifica sarà aumentata qualora i controlli rilevino inadempienze significative.

#### *8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione*

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio di errore.

#### *8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura*

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

#### *8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

L'importo del sostegno è erogato in base alla tipologia e alla numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole, come previsto al paragrafo 8. La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile dalle banche dati sopra citate. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso dalle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

A seguito della presentazione delle domande complessive, qualora le risorse dovessero risultare insufficienti, l'ammontare della sovvenzione potrà essere diminuito proporzionalmente all'entità delle risorse disponibili, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un aiuto a tutte le imprese la cui domanda risulti ammissibile.

#### *8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura*